

Camera di consiglio del 6 marzo 2011

SENTENZA N. 575

REG. GENERALE n. 37506/2011

125 10 / 12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott.ssa Claudia Squassoni

Presidente

2. Dott. Amedeo Franco (est.)

Consigliere

3. Dott.ssa Guicla I. Mulliri

Consigliere

4. Dott. Luca Ramacci

Consigliere

5. Dott.ssa Elisabetta Rosi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da (Omissis) nato a (Omissis) il (...);
avverso l'ordinanza emessa il 12 luglio 2011 dal giudice per le indagini pre-
liminari del tribunale di Milano;

udita nella camera di consiglio del 6 marzo 2012 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;

lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede
l'inammissibilità del ricorso;

Svolgimento del processo

Con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribu-
nale di Milano convalidò il provvedimento emesso il 14.6.2011 dal questore di
(Omissis), che imponeva a (Omissis) l'obbligo di presentarsi, trenta minuti
dopo l'inizio e trenta minuti prima della fine di ogni incontro, negli uffici di
polizia durante tutte le partite di calcio disputate dalla squadra del (Omissis) per
una durata imprecisata.

L'intimato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione dell'art. 6, comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401, e del
diritto di difesa, in quanto non è stato concesso il termine minimo per difendersi
prima della convalida;

2) totale mancanza di motivazione sulle ragioni per le quali l'interessato de-
ve presentarsi negli uffici di polizia due volte in occasione delle partite di calcio
del (Omissis), anche se disputate in altra regione.

Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, al
fine di rendere concreto il diritto di difesa, riconosciuto all'interessato, è neces-
sario che lo stesso sia messo in grado di presentare al G.I.P. le proprie memorie
e deduzioni in un termine ragionevole, il quale, non essendo stato previsto dal
legislatore come termine «ad quem», non può che essere rapportato a quello e-
ventualmente fissato dal questore nel provvedimento per il quale è stata richie-
sta la convalida o a quello entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richie-

dere la convalida e, cioè, 48 ore. In caso contrario verrebbe ad essere del tutto vanificato il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 1997, tenuto conto che l'interessato, qualora la convalida avvenga nel giro di qualche ora dopo la notifica del provvedimento, si troverebbe impossibilitato materialmente ad esercitare il proprio diritto di difesa. La giurisprudenza, dopo varie oscillazioni, si è quindi ormai consolidata nel ritenere adeguato il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento impositivo (*ex plurimis*, Sez. I, 18.2.2004, n. 17899, Casadei, m. 228285; Sez. III, 6.2.2007, n. 11467, Perlinò, m. 235957; Sez. III, 15.4.2008, n. 26136, Senatore, m. 240533; Sez. III, 6.5.2008, n. 27727, Mazzei, m. 240816).

Nella specie, questo termine è stato rispettato perché il provvedimento del questore è stato notificato all'interessato sabato 9.7.2011 alle ore 10.00 e il provvedimento di convalida del Gip è stato depositato martedì 12.7.2011 alle ore 8.37, ossia dopo che era ampiamente trascorso il periodo di tempo minimo di 48 ore dalla notifica all'interessato, indicato dalla giurisprudenza come necessario per permettere l'esplicazione del diritto di difesa e della facoltà di presentazione di memorie e deduzioni.

Va anche rilevato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la cancelleria dell'ufficio Gip di un grande tribunale come quello di Milano è notoriamente aperta anche di domenica. E difatti nella specie dagli atti risulta che la richiesta del PM di convalida del provvedimento del questore è stata depositata, insieme alla relativa documentazione, nella cancelleria del Gip domenica 10.7.2011, alle ore 9.22. Ne consegue che la difesa dell'interessato ha avuto sicuramente il tempo necessario ed adeguato anche per esaminare la documentazione che accompagnava il provvedimento impositivo, al fine di presentare le sue osservazioni scritte.

E' invece fondato il secondo motivo. Nella specie il contenuto dell'obbligo di presentazione negli uffici di polizia è stato riferito a tutte le partite di calcio disputate dalla squadra del (Omissis) in Italia e all'estero. L'ordinanza di convalida impugnata manca però totalmente di motivazione sulla necessità ed adeguatezza della imposizione della doppia firma anche in occasione delle trasferte della squadra del (Omissis) all'estero e comunque al di fuori della regione (Omissis). Non sono stati quindi spiegati i motivi per i quali anche in siffatte occasioni vi sarebbe la possibilità per l'interessato di raggiungere i luoghi degli incontri in tempi ravvicinati e perché quindi sarebbe ragionevole questa ulteriore limitazione della libertà personale attraverso l'imposizione della doppia firma per le trasferte della squadra del (Omissis) al di fuori della regione (Omissis). Conseguentemente, in conformità a quanto già affermato in molteplici altre occasioni da questa Sezione, deve ritenersi non ragionevole la previsione della doppia firma per le trasferte della squadra al di fuori della regione.

E' stato invero affermato che *«In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'obbligo di duplice presentazione all'autorità di P.S. non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l'interessato, raggiungere il luogo dell'incontro in tempi ravvicinati»* (Sez. III, 8.4.2009, n. 17875, Natali, m. 243653); *«In tema di*

2. misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, per la convalida del provvedimento con cui l'Autorità di P.S., in occasione di partite giocate in trasferta, impone al tifoso l'obbligo della doppia presentazione in Questura, occorre che risulti dalla motivazione la "necessità" di tale prescrizione in base ad una valutazione condotta secondo parametri di proporzionalità ed adeguatezza. (La Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che occorre specificamente motivare sulla inidoneità dell'obbligo limitato ad una sola presentazione)» (Sez. III, 9.5.2007, n. 24249, Viola, m. 236908); «In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha annullato il provvedimento di convalida del G.i.p. precisando che il giudice, nella valutazione della estensione dell'obbligo - nella specie, tre volte -, deve considerare la necessità di evitare imposizioni inutilmente vessatorie)» (Sez. III, 16.12.2008, n. 3830, Iacovella, m. 242556; Sez. III, 12.3.2009, n. 13741, De Martino, m. 243271).

Pertanto, fermo restando l'obbligo di presentazione, legittimamente adottato, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo della seconda firma per le partite che si svolgono in regione diversa dalla (Omissis), obbligo che deve essere eliminato. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo della seconda firma per le partite che si svolgono in regione diversa, obbligo che elimina.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2012.

L'estensore



Il Presidente

